

**COMUNE DI RANDAZZO**  
**(Città Metropolitana di Catania)**

\*\*\*\*\*

**Regolamento disciplinante misure  
preventive per sostenere il contrasto  
dell'evasione dei tributi locali ai sensi  
dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30  
aprile 2019, n. 34**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in vigore dal \_\_\_\_\_

# SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA .....	3
ART. 3 SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE..	3
ART. 4 MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE .....	3
ART. 5 MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE .....	4
ART. 6 NORMA DI RINVIO .....	4

## **ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento anche esecutivo - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di atti di riscossione coattiva.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

## **ART. 3 SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive con o senza scopo di lucro, l'ufficio competente procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende:

- la persona fisica che agisce in proprio;
- la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica;
- il soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

I contribuenti con irregolarità tributaria potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

## **ART. 4 MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE**

Ai soggetti titolari di attività commerciali o produttive con o senza fini di lucro che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive con o senza scopo di lucro, l'ufficio competente procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

L'istante dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio competente il controllo.



## **ART. 5 MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE**

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza trimestrale, l'ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi provvede a inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio richiedente.

Nel caso di irregolarità tributaria successiva al provvedimento autorizzatorio, l'ufficio competente il rilascio notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso e notificato il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

L'istante dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio competente il controllo.

## **ART. 6 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

